



G.A.L. LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO E OSSOLA s.c.a r.l.
Via CANUTO 12 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader
Programma di Sviluppo Locale
“Nelle Valli tra i Laghi”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' NON AGRICOLE

Misura 311

Allegati al bando:

Allegato A Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on-line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

Allegato A.1 Descrizione del Progetto

Allegato A.2 Adesione al Protocollo di intesa per la “Rete degli operatori turistici del GAL

Allegato A.3 Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario

Allegato A.4 Dichiarazione in materia di *de minimis*

Allegato A.5 Accordo per la costruzione di pacchetti turistici

Allegato A.6 Scheda di adesione alla Rete (per settore)

Allegato B Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo

Allegato C Modello di targhetta commemorativa ed esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.

Allegato D Schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipo

PARTE I – INQUADRAMENTO DELLA MISURA

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Laghi e Monti del V.C.O, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi per la realizzazione di interventi descritti al successivo art. 6.

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione dirigenziale n. 1169 del 09/06/2009, ha approvato, nell’ambito dell’Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Laghi e Monti del V.C.O e intitolato “*Nelle Valli, tra i Laghi*”, il cui tema strategico unificante è “*il turismo come “carburante” dei settori produttivi e dei servizi a sostegno dello sviluppo del territorio*”.

2. Il Piano di Sviluppo del GAL Laghi e Monti del V.C.O si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l’attivazione di interventi multi-settoriali e integrati nei seguenti ambiti d’intervento:

Linea di intervento 1: Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del territorio rurale

Linea di intervento 2: Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

Linea di intervento 3 : Creazione e rafforzamento delle filiere

Linea di intervento 4: Valorizzazione del Patrimonio Rurale

3. Per ciascun ambito, il GAL ha attivato una specifica linea d’intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall’Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell’obiettivo che la linea d’intervento stessa si propone.

4. Nel caso specifico del presente bando, esso si inserisce nella Linea di intervento 1, la quale, secondo quanto previsto dal PSL, si propone i seguenti obiettivi:

- Accrescere le opportunità reddituali ed occupazionali dei membri delle famiglie agricole;
- Rafforzare e promuovere la qualificazione dell’offerta turistica in ambito rurale attraverso un’attiva azione di valorizzazione delle risorse territoriali;
- Creare nuove attività economiche non agricole localizzate nell’ambito di aziende agricole ed in grado di valorizzarne la dotazione esistente di capitali fissi;
- Stimolare la creatività imprenditoriale degli agricoltori per l’immissione di nuovi servizi e prodotti sul mercato.

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente bando è emesso in attuazione della Linea d’intervento 1 “Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del territorio rurale” del PSL, mediante l’apertura della presentazione di domande ai sensi della misura: 311 – Diversificazione in attività non agricole.

2. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

Obiettivi dell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> - Accrescere le opportunità reddituali ed occupazionali dei membri delle famiglie agricole; - Rafforzare e promuovere la qualificazione dell'offerta turistica in ambito rurale attraverso un'attiva azione di valorizzazione delle risorse territoriali; - Creare nuove attività economiche non agricole localizzate nell'ambito di aziende agricole ed in grado di valorizzarne la dotazione esistente di capitali fissi. - Stimolare la creatività imprenditoriale degli agricoltori per l'immissione di nuovi servizi e prodotti sul mercato. - Potenziamento qualificato dell'intera filiera turistica attraverso la diversificazione in senso turistico dell'azienda agricola. - Creare una rete di operatori turistici del Gal che diano vita ad un sistema turistico efficiente. - Incrementare il flusso turistico nelle vallate del territorio GAL, attualmente marginalizzate rispetto al consolidato turismo dei Laghi Maggiore e d'Orta.
Collegamento con i fabbisogni prioritari	<ul style="list-style-type: none"> - necessità di sviluppare forme di turismo "alternativo/di territorio" nelle aree montane e marginali, adeguando conseguentemente l'offerta materiale con interventi rivolti alle aziende agrituristiche già presenti sul territorio o in fase di costituzione.

3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della misura come sopra definiti, il GAL richiede – al beneficiario che effettua la domanda di contributo a valere sul presente bando – - l'adesione al Protocollo di Intesa alla costruzione della "Rete degli operatori turistici del GAL LAGHI E MONTI del V.C.O." (Allegato A.2 al modulo di domanda), con la relativa scheda di adesione - specifica per settore - (allegato A.6).

Articolo 4 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio dei seguenti Comuni:

Antrona Schieranco	Formazza	Premia
Anzola D'Ossola	Germagno	Premosello Chiovenda
Arola	Gurro	Quarna Sopra
Baceno	Loreglia	Quarna Sotto
Bannio Anzino	Macugnaga	Re
Beura Cardezza	Madonna del Sasso	Seppiana
Bognanco	Malesco	Toceno
Calasca Castiglione	Masera	Trasquera
Cannobio *	Massiola	Trontano
Cavaglio Spocchia	Mergozzo	Valstrona
Ceppo Morelli	Montecrestese	Vanzone con San Carlo
Cesara	Montescheno	Varzo
Craveggia	Nonio	Viganella
Crevoladossola	Ornavasso	Villadossola *
Crodo	Pallanzeno	Villette
Cursolo Orasso	Piedimulera	Vogogna
Domodossola *	Pieve Vergonte	
Falmenta		

* Per i comuni di Cannobio, Domodossola e Villadossola si invita a verificare sul Piano di Sviluppo Locale (scaricabile dal sito www.gallaghiemonti.it o disponibile c/o gli uffici del GAL) le parti di territorio ammesse a finanziamento.

Articolo 5 Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

A. Agriturismo; l'intervento prevede investimenti per la realizzazione di nuove strutture e soprattutto la riqualificazione e il miglioramento delle strutture esistenti, finalizzati all'ampliamento dei servizi offerti.

B. Artigianato tradizionale; l'intervento è finalizzato all'allestimento nei fabbricati rurali di spazi espositivi di prodotti aziendali lavorati in proprio (intendendo produzioni con materiali reperiti in loco, oppure con lavorazioni tradizionali legate alla storia locale).

C. Servizi educativi, sociali e per il tempo libero; investimenti per lo svolgimento di attività di servizio alla persona a favore di utenti diversamente abili, bambini in età prescolare e scolare (fattorie didattiche), anziani realizzate nell'ambito dell'azienda agricola.

2. Qualsiasi servizio integrativo avviato dall'agricoltore deve avere una gestione diretta e costituire una diversificazione del suo reddito, ma l'attività agricola deve rimanere quella prevalente.

Articolo 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

Interventi ammissibili	Spese
A. Agriturismo	<p>1. la costruzione, la predisposizione e la ristrutturazione di edifici e beni immobili (a titolo di esempio: ristrutturazione, recupero, riqualificazione e/o adeguamento di fabbricati rurali, nel rispetto delle tipologie architettoniche e costruttive locali, da destinare esclusivamente all'attività ricettiva e all'ospitalità agrituristica; opere connesse al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche; realizzazione di interventi per il risparmio idrico, energetico, per la razionale gestione dei rifiuti e per l'auto approvvigionamento energetico o per la cessione a terzi da fonti rinnovabili, con capacità produttiva che non superi la potenza massima installata pari a 1 MW elettrico; investimenti materiali per gli adeguamenti delle strutture, necessari all'ottenimento della certificazione di qualità dei servizi ricettivi (es. marchio Ecolabel, ecc.); sistemazione e adeguamento di spazi aperti da destinare ad aree attrezzate a verde, compresi i servizi igienici al fine di consentire la sosta con tende, roulotte e camper; realizzazione di ricoveri per il maneggio di cavalli da escursione a completamento dell'offerta agrituristica; punti espositivi di prodotti tipici agroalimentari e artigianali).</p> <p>2. l'acquisto di attrezzature fisse e mobili e di macchinari in genere, nonché di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, purchè pertinenti e collegati al tipo di servizio proposto (a titolo di esempio: supporti audio-visivi e multimediali, cartelloni, mini laboratori da campo, kit didattici; arredi ed attrezzature per l'attività agrituristica, allestimento di locali e spazi per la degustazione e assaggio di prodotti tipici, laboratori del gusto).</p> <p>3. l'acquisto di servizi finalizzati, consulenze, studi di fattibilità e simili.</p>
B. Artigianato	<p>1. la costruzione, la predisposizione e la ristrutturazione di edifici e beni immobili (a titolo di esempio: ristrutturazione di fabbricati rurali, nel rispetto delle tipologie architettoniche e costruttive locali, da destinare ad attività artigianali; allestimento nei fabbricati rurali di spazi espositivi di prodotti aziendali lavorati in proprio).</p> <p>2. l'acquisto di attrezzature fisse e mobili e di macchinari in genere, nonché di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, purchè pertinenti e collegati al tipo di servizio proposto (a titolo di esempio: acquisto di macchine e di attrezzature per lo svolgimento di attività artigianali, con particolare riferimento a quelle tipiche delle aree rurali (lavorazione del legno, del ferro, etc.); acquisto di attrezzature per la sistemazione di spazi specificamente destinati a punti espositivi delle attività realizzate).</p> <p>3. l'acquisto di servizi finalizzati, consulenze, studi di fattibilità e simili</p>
C. Servizi educativi, sociali e per il tempo libero	<p>1. la costruzione, la predisposizione e la ristrutturazione di edifici e beni immobili (a titolo di esempio: ristrutturazione di locali e/o fabbricati rurali da destinare ad attività legate a servizi educativi, sociali e per il tempo libero (a titolo di esempio: agri-nido, asili, fattorie didattiche, fattorie sociali, centri di</p>

	<p>aggregazione per anziani);</p> <p>2. l'acquisto di attrezzature fisse e mobili e di macchinari in genere, nonché di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, purchè pertinenti e collegati al tipo di servizio proposto (a titolo di esempio: realizzazione di impianti e attrezzature, compresi gli arredi purchè strettamente funzionali alle attività previste, per lo svolgimento delle attività legate a servizi educativi, sociali e per il tempo libero; acquisto di attrezzature per lo spostamento di persone diversamente abili, finalizzati allo svolgimento di attività sociali).</p> <p>3. l'acquisto di servizi finalizzati, consulenze, studi di fattibilità e simili.</p>
--	---

Per tutti gli investimenti di tipo materiale sono ammissibili le spese tecniche, per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti stessi a cui tali spese sono riferite.

Tutti gli interventi sulle strutture murarie dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Manuale di Recupero Architettonico realizzato dal GAL nella precedente esperienza Leader + e nelle Schede Integrative al manuale stesso (entrambi i documenti sono disponibili sul sito del GAL www.gallaghiemonti.it - sezione Pubblicazioni), in attesa della prossima redazione del nuovo manuale (Misura 323 del PSL).

L'elemento di maggiore innovazione qualitativa risiede nella possibilità di assegnare priorità agli interventi che saranno realizzati a regola d'arte, cioè seguendo le indicazioni tecniche previste dai manuali architettonici; inoltre la concessione del contributo sarà vincolata all'impegno con cui il singolo operatore aderirà alla "Rete degli operatori turistici locali", individuata e regolamentata nella fase di studio.

2. Le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili anche in locali non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, a partire dalla data di erogazione del saldo del contributo, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e/o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A.3).

3. Tutti gli interventi finanziati devono rispettare le restrizioni alla produzione di cui al Reg. CE n. 1234/2007 e s.m.i. (quote latte). Non saranno pertanto ammessi al sostegno interventi che abbiano per effetto il superamento della quota di produzione ("quota latte") di cui dispone l'azienda richiedente.

4. Gli interventi dovranno essere rispondenti a disposizioni, limiti e vincoli della L.R. n. 38/95 sia per natura, sia per dimensionamento, sia per ogni altro aspetto.

Articolo 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 6.

2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:

- acquisto di immobili e/o terreni;
- spese di gestione;
- lavori in economia;

- complementi di arredo, minuterie e beni di consumo, quali stoviglie, oggettistica, utensili e altri oggetti simili, biancheria e tovagliati, scorte varie;
- veicoli motorizzati di ogni genere;
- bungalow;
- macchinari, attrezzature e mobili usati;
- macchinari e attrezzature omologhi, per funzioni ed uso, a quelli già in dotazione all'azienda, che rappresentino il semplice rinnovo dell'ordinaria dotazione aziendale, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) e/o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;
- spese notarili, IVA, tasse e altre imposte;
- costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.)

Articolo 8 - Beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi di cui all'art. 6 del presente bando i membri di una famiglia agricola (intendendosi per "membro di una famiglia agricola" il titolare dell'azienda agricola, il coniuge ed i parenti di primo grado); si ricorda che i requisiti minimi per poter considerare imprenditoriale e professionistica una azienda agricola, consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

Non si fa distinzione tra aziende agricole condotte da persone fisiche e aziende agricole condotte da società di persone, nonché cooperative agricole e società di capitali.

Le iniziative di tipo agrituristico potranno essere finanziate soltanto ad imprenditori agricoli che siano in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento della attività agrituristica prevista dalla L.R. n. 38/95 o che intendano conseguirla dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il contributo; l'erogazione del saldo del contributo potrà avvenire solo dopo l'avvenuto conseguimento della autorizzazione stessa.

Le iniziative riferibili a servizi educativi potranno essere finanziate soltanto ad aziende agricole che siano iscritte all'Albo regionale delle fattorie didattiche o che intendano iscriversi dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il contributo; l'erogazione del saldo del contributo potrà avvenire solo dopo l'avvenuta iscrizione.

Articolo 9 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso **un contributo in conto capitale pari al 40%** della spesa ammessa.

2. Il contributo è ammesso in regime "*de minimis*" (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 10.

Articolo 10 - Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 8, per ogni domanda di contributo:

- la **spesa minima** ammissibile è pari ad **€ 40.000**;
- la **spesa massima** ammissibile è pari ad **€ 160.000**.

2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dal GAL, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di

cui al precedente comma 1.

Articolo 11 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 311 risultano pari a € 350.000,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

Articolo 12 - Requisiti di ammissibilità

1. Gli interventi che riguardano la tipologia di investimenti di tipo A di cui all'art. 5, per essere ammissibili al contributo dovranno essere rispondenti a disposizioni, limiti e vincoli della L.R. n. 38/95 sia per natura, sia per dimensionamento, sia per ogni altro aspetto.

2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto richiedente il contributo:

- deve dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- deve rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- deve dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'azienda agricola;
- deve dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- non deve trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non deve avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- deve essere disponibile a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
- deve rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per gli arredi/attrezzature e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- deve sottoscrivere l'Adesione al progetto "Rete degli operatori turistici del GAL LAGHI E MONTI del V.C.O." contenuta nell'Allegato A.2 al presente bando, con la relativa scheda di adesione - specifica per settore - (allegato A.6);
- deve impegnarsi ad onorare l'accordo per la costruzione dei pacchetti turistici per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori: comunque, al **momento della corresponsione del saldo, verranno verificati i contenuti specifici degli impegni presi**;
- deve rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'azienda agricola nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "*de minimis*".

Articolo 13 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 311 nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.

2. Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma:

- del punteggio attribuito a specifiche priorità, come definite al successivo comma 3;
- del punteggio assegnato alla qualità dell'intervento realizzato e dei servizi da esso attivati o implementati, in applicazione della formula di cui al successivo comma 5.

3. Le priorità specifiche sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

PARAMETRO	REQUISITO	PUNTEGGIO
PARI OPPORTUNITA' E IMPRENDITORIA GIOVANILE (max. 6 punti)	Quota maggiore del 50% dei soci (o capitale sociale) detenuto da donne o da giovani (età inferiore ai 40 anni)	6
	Quota maggiore del 30% e minore o uguale al 50% dei soci (o capitale sociale) detenuto da donne o da giovani (età inferiore ai 40 anni)	4
	Quota maggiore del 15% e minore o uguale al 30% dei soci (o capitale sociale) detenuto da donne o da giovani (età inferiore ai 40 anni)	2
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (max. 2 punti)	oltre 1.000 m di altezza	2
	tra 500 e 1.000 m di altezza	1
PERIODO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (max. 5 punti)	Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva tutto l'anno	5
	Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva tra 200 e 364 giorni/anno	3
	Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva tra 120 e 199 giorni/anno	1
INTEGRAZIONE INTERSETTORIALE (5 punti)	Il beneficiario fa parte di una micro filiera agrituristica come consorzi agrituristici e/o reti di fattorie didattiche	5
POSSESSO DEL MARCHIO ECOLABEL, EMAS, ISO 14000 (max. 4 punti)	La struttura oggetto dell'intervento è certificata con il marchio europeo ECOLABEL o EMAS o ISO 14000 (o ne ha avviato il percorso per ottenerli)	4
	L'intervento è realizzato da aziende che hanno avviato, in termini dimostrabili, un processo di certificazione a valenza ambientale (ECOLABEL o EMAS o ISO 14000) pur non avendo ancora concluso la procedura per ottenere il relativo riconoscimento	2
ECOSOSTENIBILITA' DELLE FORNITURE (max. 10 punti) NB: i punteggi sono cumulabili	L'azienda agricola impiega, nella realizzazione dei suoi interventi, prodotti che utilizzano come materia prima materiali riciclati (la dichiarazione deve essere fornita dal fornitore nel preventivo)	2
	L'azienda agricola adotta, nella realizzazione dei suoi interventi, soluzioni per il risparmio energetico nell'illuminazione quali, ad esempio, sistemi di regolazione del flusso luminoso e sensori di presenza	3
	L'azienda agricola installa, per gli interventi relativi ai servizi igienici e quindi su tutti gli erogatori relativi a lavandini, lavelli, docce, dei riduttori del flusso idrico (aeratori)	1

	Utilizzo di fonti rinnovabili (es. pannelli solari, geotermico, ecc.) per la produzione di acqua calda sanitaria o per l'integrazione del riscaldamento.	4
TIPOLOGIA DI EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO (4 punti)	Edificio con caratteristiche architettoniche tipiche come individuate nel manuale realizzato con Leader+ e nelle Schede Integrative al manuale stesso (entrambi i documenti sono disponibili sul sito del GAL www.gallaghiemonti.it - sezione Pubblicazioni), in attesa della prossima redazione del nuovo manuale (Misura 323 del PSL)	4
UTILIZZO DI MATERIE PRIME DEL TERRITORIO (5 punti)	Utilizzo delle varie tipologie di pietra locali per i materiali di costruzione come certificato da marcatura CE dei prodotti per le costruzioni (da esibirsi sia in fase di presentazione di preventivi, sia in fase di rendicontazione)	5
INTEGRAZIONE CON L'OFFERTA TURISTICA DEL TERRITORIO (5 punti)	Collocazione della struttura in un contesto di fruizione turistica ottimale (es. inserimento della struttura in percorsi turistici, vicinanza con altre strutture che offrono altri servizi, ecc..)	5
QUALITA' DEGLI INTERVENTI PREVISTI (max. 6 punti) NB: i punteggi sono cumulabili	Livello qualitativo di organizzazione dei nuovi servizi offerti (accesso alle informazioni, prenotazione, integrazione con la rete degli operatori, organizzazione di eventi quali mostre, visite, seminari, ecc.)	4
	Utilizzo di strumentazione di alto livello di innovazione tecnologica all'interno dei nuovi servizi proposti.	2
COERENZA DEGLI INVESTIMENTI (max. 5 punti)	Il progetto risulta coerente con le finalità emerse dallo studio sulla commercializzazione turistica (scaricabile dal sito www.gallaghiemonti.it)	5

3. La qualità complessiva dell'intervento realizzato sarà valutata applicando, all'investimento realizzato dall'azienda in ciascuna delle tipologie e sotto-tipologie di cui all'art. 6 comma 1, i seguenti parametri di valutazione qualitativa:

- innovazione dell'intervento realizzato: il GAL predilige gli interventi finalizzati alla realizzazione di **nuovi** servizi, di servizi cioè che non siano ancora presenti all'interno del territorio comunale in cui è localizzata l'azienda agricola, né in forma privata (perché offerti da altra struttura ricettiva o da altra impresa appartenente a settori diversi), né in forma pubblica (perché offerti dal Comune o da altra Pubblica Amministrazione); ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo la formula di cui al successivo comma 4, agli interventi di realizzazione di servizi nuovi è riconosciuto un coefficiente 2, mentre agli interventi che si configurano come potenziamento di servizi già disponibili sul territorio comunale è riconosciuto un coefficiente 1.

Tabella 1: coefficiente assegnato al grado di innovazione dell'intervento realizzato

Descrizione	Coefficiente
Realizzazione di servizio nuovo (attualmente non presente nel territorio comunale in cui è localizzata l'impresa)	2
Potenziamento di servizio esistente	1

- accessibilità ai disabili: il GAL predilige i progetti che assicurano l'accessibilità ai disabili degli interventi realizzati, siano essi di tipologia A,B o C ; ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo la formula di cui al successivo comma 4, alla realizzazione di interventi accessibili ai disabili è riconosciuto un coefficiente 2, mentre agli interventi che non garantiscano espressamente tale accessibilità è riconosciuto un coefficiente 1.

Tabella 2: coefficiente assegnato in ragione dell'accessibilità dell'intervento ai disabili

Descrizione	Coefficiente
Servizio accessibile ai disabili	2
Servizio non accessibile ai disabili	1

4. L'attribuzione del punteggio ai parametri di natura qualitativa descritti al precedente comma 3 avviene in applicazione della seguente formula:

A	Coefficiente assegnato al grado di innovazione dell'intervento (comma 3, Tabella 1)	X	Coefficiente assegnato in ragione dell'accessibilità dell'intervento ai disabili (comma 3, Tabella 2)	X	Valore dell'investimento (comma 5)	/	10.000	+
B	Coefficiente assegnato al grado di innovazione dell'intervento (comma 3, Tabella 1)	X	Coefficiente assegnato in ragione dell'accessibilità dell'intervento ai disabili (comma 3, Tabella 2)	X	Valore dell'investimento (comma 5)	/	10.000	+
C	Coefficiente assegnato al grado di innovazione dell'intervento (comma 3, Tabella 1)	X	Coefficiente assegnato in ragione dell'accessibilità dell'intervento ai disabili (comma 3, Tabella 2)	X	Valore dell'investimento (comma 5)	/	10.000	+
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA QUALITÀ DELL'INTERVENTO								

5. Il punteggio massimo, di cui al comma 2, complessivamente ottenibile da una domanda di contributo è pari a 126 punti, dei quali:

-62 punti dal riconoscimento alla domanda stessa delle priorità specifiche di cui al precedente comma 2;

- 64 punti dal riconoscimento alla domanda stessa dei parametri qualitativi di cui al precedente comma 3, calcolati secondo la formula di cui al comma 4¹.

Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il

¹ A titolo di esempio:

- per poter ottenere un punteggio pari a 40 punti l'azienda agricola dovrà realizzare un intervento che si configuri come nuovo servizio (coefficiente 2) accessibile ai disabili (coefficiente 2), per un investimento complessivo pari a 100.000 €;
nel dettaglio:

punteggio qualitativo = 2 X 2 X 100.000/10.000 = 40

punteggio minimo di 40 .

7. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

8. Il GAL Laghi e Monti del V.C.O richiede alle aziende particolare attenzione all'adozione di soluzioni ambientali sostenibili; pertanto, il rispetto dei requisiti contenuti nel parametro "Ecosostenibilità delle forniture" deve essere adeguatamente comprovato all'interno della documentazione da allegare alla domanda di contributo ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettere M e N.

Articolo 14 - Documentazione per la presentazione della domanda

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, l'azienda agricola richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A. **Modulo di domanda di contributo** (previsto nella procedura informatica per l'invio on-line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

Allegato A.1 Descrizione del Progetto

Allegato A.2 Adesione al Protocollo di intesa per la costruzione della "Rete degli operatori turistici del GAL"

Allegato A.3 Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario

Allegato A.4 Dichiarazione in materia di de minimis

Allegato A.5 Accordo per la costruzione di pacchetti turistici

Allegato A.6 Scheda di adesione alla Rete (per settore)

B. Per le aziende costituite in forma societaria, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.

C. Certificato d'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, **in data non anteriore a sei mesi**, attestante che l'azienda agricola non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.

D. Copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

E. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

F. Per le cooperative, copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa;

G. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle aziende che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Le aziende agricole di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.

H. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita); nel caso la proprietà sia di un soggetto terzo, è fatto obbligo la compilazione della dichiarazione contenuta nell'Allegato A.3.

I. Permesso di costruire, oppure:

- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- dichiarazione di inizio attività (DIA), SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o l' "Attività di edilizia libera", o impegno a richiedere i suddetti documenti, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a tali procedure semplificate.

L. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni interne ed esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).

M. Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando la versione vigente del prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato dalla Regione Piemonte. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di non applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.

N. Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

O. Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisto di materiali da costruzione (le varie tipologie di pietre), va indicato anche la loro provenienza, certificata dalla marcatura CE di tali materiali.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

P. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

Q. Documentazione fotografica inerente le aree interne ed esterne della azienda agricola nelle quali si realizzano gli interventi.

R. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

II PARTE – PROCEDURE

Articolo 15 - Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto i richiedenti che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Se l'azienda agricola non è ancora iscritta, per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

1. il richiedente si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'azienda agricola, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure

2. il richiedente compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile online all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,

e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

b) Presentazione delle domande di aiuto

Le aziende agricole iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi *on-line* appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccare il *link*:

"piano di sviluppo rurale –accedi"), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina

<http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una *password*.

La compilazione della domanda *on-line* deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 16.

Al termine della procedura *on-line* (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda, dovrà essere trasmesso al **GAL Laghi e Monti del V.C.O** per l'istruttoria, all'indirizzo:

Via Canuto, 12 – 28845 Domodossola (Vb)

entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale o il protocollo di avvenuta consegna a mano (rilasciato dal GAL).

Sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura "*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento – Diversificazione in attività non agricole*", oltre all'indicazione della misura di riferimento ("*Misura 311*").

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, **ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.**

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l'elenco della documentazione da produrre contenuto nelle disposizioni specifiche del presente bando.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle aziende agricole interessate non

comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell'azienda.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005 e s.m.i., del PSR e del PSL.

L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

Articolo 16 - Termini di presentazione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate **a partire dal 01.02.2012 e fino al 02.05.2012 (termine ultimo per l'invio telematico) ed entro le ore 12.00 del 07.05.2012** deve essere consegnata la domanda cartacea.

2. La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

3. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa (con i relativi allegati cartacei) deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

Articolo 17 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti, come indicati nelle disposizioni specifiche del presente bando, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

Articolo 18 - Ricevibilità della domanda

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale / partita IVA.

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.

3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.

4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.

2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:

a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:

- rispetto dei termini di presentazione;

- completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;

- sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;

- congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando.

b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 13.

2. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

3. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.

4. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

5. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

6. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l'accettazione del contributo;
- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

7. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 32.

8. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

9. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile della domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all'art. 9.

Articolo 20 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 21 - Dati personali e sensibili

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Laghi e Monti del V.C.O, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 22 - Divieto di cumulabilità

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 23 - Inizio di decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati **dopo** la data di invio della domanda in forma telematica, qualora ritenuti ammissibili.

2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese tecniche, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a contributo della

spesa.

4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 24 - Termini di ultimazione degli interventi

1. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi entro il 31/10/2012.

2. Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.

3. E' data la possibilità ai beneficiari, di richiedere proroghe per gli interventi strutturali, in ragione delle condizioni meteorologiche; in ogni caso la proroga non potrà superare la durata prevista per l'attuazione della misura del PSL; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL.

Articolo 25 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle Comunità Montane, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso, la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista dalle regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n. + 2).

2. Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 26 - Vincoli destinazione d'uso e durata degli accordi

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:

- 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature.

2. Nei periodi come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salva la possibilità di richiedere varianti come specificato al successivo art. 28 e salve le eventuali cause di forza

maggior (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere sottoposte a valutazione del GAL.

3. Gli anni di cui al precedente comma 1 devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.

4. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

Articolo 27 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, arredi - restituzione e recupero agevolazioni

Nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, arredi, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggior, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
- **perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo, compreso il mancato rispetto degli impegni assunti attraverso l'adesione al Protocollo di Intesa per la costruzione della "Rete degli operatori turistici del GAL LAGHI E MONTI del V.C.O." (Allegato A.2 al presente bando) , con la relativa scheda di adesione - specifica per settore - (allegato A.6).** all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 28 - Adattamenti tecnico-economici

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda.

2. Sono fatte salve:

- la possibilità, per il GAL, di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL.

Le aziende beneficiarie possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche. Tale adattamento tecnico-economico deve:

- essere preventivamente autorizzato dal GAL;
- rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando, per la misura del cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento 1 "Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del territorio rurale", come definita nell'ambito del PSL del GAL

Laghi e Monti del V.C.O;

- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare l'aumento del contributo concesso.

3. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

4. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico-economico.

5. Ad eccezione dell'adeguamento tecnico-economico, non sono ammesse varianti sostanziali.

Articolo 29 Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia della matrice dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i

dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse IV Leader, Misura 311 – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data.

Articolo 30 – Controlli amministrativi e in loco

1. Ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n. 65/2011, la totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

2. Ai sensi del comma 4 dell'art.,24 del Reg. CE n. 65/2011, nell'ambito dei controlli amministrativi e tecnici, per le operazioni connesse ad investimenti, deve essere effettuata almeno una visita di controllo *in situ*, rientrante nei controlli amministrativi. La visita è finalizzata a verificare la realizzazione del progetto o l'esistenza fisica dell'investimento nonché la sua rispondenza alla documentazione progettuale presentata con la domanda, con particolare attenzione al computo metrico consuntivo (quando richiesto dall'intervento) oppure la rispondenza ai preventivi presentati allegati alla domanda stessa. La visita *in situ* sarà effettuata sul 100% dei progetti, prima del pagamento dell'aiuto ed in caso di una sola visita prima del pagamento del saldo finale.

3. Ai sensi degli artt. 25-27 del Reg. CE n. 65/2011 Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

4. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.

5. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 31- Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. CE n. 65/2011, art. 29, saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:
- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
 - della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
 - che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.
3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.
4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 32 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

Le imprese che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere una anticipazione del contributo concesso fino al limite massimo previsto dalla normativa (50% del contributo concesso) purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti.

Per la liquidazione dell'anticipo è necessaria la seguente documentazione:

- domanda di pagamento dell'anticipo (previsto nella procedura informatica *on line* e come conferma cartacea);
- fidejussione bancaria od assicurativa; la fideiussione, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell'allegato D del presente bando o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti– Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte di ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente assicurativo o bancario, garante della fideiussione. L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.

La garanzia sarà svincolata quando ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.

2. Non sono previsti acconti su stato avanzamento lavori.

3. Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo;
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 29 del presente bando;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certificati che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali

sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;

- Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato B);
- Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Articolo 33 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Amministrativo del GAL è responsabile delle procedure operative di cui al presente bando pubblico.

Articolo 34 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore tecnico e al Responsabile Amministrativo del GAL, reperibili al numero di telefono 0324/481756 con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.00

e, previo appuntamento telefonico, presso la sede del GAL Laghi e Monti del V.C.O, Via Canuto 12 – 28845 Domodossola (Vb).

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

2. Il GAL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al PSL del GAL, il cui testo è pubblicato sul sito internet www.gallaghiemonti.it

4. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è ammessa la conciliazione arbitrale, in alternativa al competente Foro di Verbania.

Articolo 36 - Pubblicazione

Il presente bando è pubblicato sul sito del GAL e sui siti dei soci dello stesso GAL e tramite avviso inviato al giornale locale Popolo dell'Ossola.